



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia*

71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111  
e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspg@postacert.istruzione.it](mailto:uspg@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della  
Provincia di Foggia  
LORO SEDI

E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola  
LORO SEDI

**OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2020 – D.M 1124 del 06/12/2019 – C.M. prot. n. 50487 del 11/12/2019.**

Con D.M. 1124 del 06/12/2019 il MIUR ha fissato al **30 dicembre 2019** il termine entro il quale il personale docente, educativo e A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2020. Lo stesso termine di scadenza vale sia per le istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28/12/2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo e sia per la revoca delle istanze di collocamento a riposo già presentate.

Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che non avendo compiuto il 65° anno di età ma avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano la condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero della Funzione Pubblica.

Un'importante novità prevista dal D.M. 1124 del 06/12/2019 è che sono previste **due istanze Polis per la formulazione della richiesta di cessazione**: una per le domande di cessazione consuete e una per le domande di pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze la domanda di cessazione "quota cento" verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Con la richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione del servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento limite percentuale stabilito o situazioni in

esuberano nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Dal 01/09/2020 il personale docente, educativo e A.T.A. accede al **trattamento pensionistico di vecchiaia** al compimento di:

- 67 anni di età al 31/08/2020 d'ufficio, oppure, a domanda, entro il 31/12/2020 purché abbia maturato un'anzianità di contributiva di almeno 20 anni sia per gli uomini che per le donne. Sarà collocato a riposo d'ufficio, il personale che al 31/08/2020 compie il 65° anno di età ed è in possesso dei requisiti contributivi per il trattamento pensionistico (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
- 66 anni e 7 mesi di età al 31/08/2020 d'ufficio, oppure a domanda, entro il 31/12/2020 purché abbia maturato un'anzianità di contributiva di almeno 30 anni al 31/08/2020 sia per gli uomini che per le donne (per i lavoratori che svolgono attività gravose, faticose e pesanti).

Il personale docente, educativo e A.T.A. matura, invece, il diritto al **trattamento pensionistico anticipato** al compimento:

- di un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 31/12/2020.
- del 62° anno di età e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni al 31/12/2020 (quota cento).

Come indicato nella citata C.M. prot. n. 50487 del 11/12/2019, il personale di ruolo, per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio o la revoca della stessa, dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS "istanze on line", relative alle domande di cessazione, disponibile su sito internet del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

## **DIRIGENTI SCOLASTICI.**

Per quanto concerne la cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici, la materia è disciplinata dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 che fissa al 28 febbraio di ogni anno la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

## **APPLICAZIONE DELL'ART. 72 DEL DECRETO LEGGE N.112/2008 CONVERTITO DALLA L. N. 133/2008.**

Per l'applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014, le SS.LL. provvederanno ad emettere formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2020, da notificare al personale interessato entro il 28/02/2020

Tale facoltà può essere esercitata – al compimento, entro il 31 agosto 2020, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – con preavviso di 6 mesi.

Le SS.LL. invieranno a quest'Ufficio copia della comunicazione formale di preavviso notificata agli interessati, per ulteriori accertamenti e qualora risultassero non rispettati i

requisiti previsti, quest'Ufficio comunicherà la revoca del preavviso e la conseguente permanenza in servizio del personale interessato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 72 comma 11, sarà necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato/a, sia a livello nazionale che provinciale.

#### **ADEMPIMENTI:**

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Per la sistemazione del conto individuale di ciascun dipendente, con la suddetta Circolare MIUR prot. n. 50487 del 11/12/2019 le Scuole sono invitate ad utilizzare in via prioritaria l'applicativo nuova Passweb, ovvero qualora impossibilitati all'utilizzo di tale applicativo ad aggiornare con cadenza settimanale ed entro il 14 febbraio 2020 i dati sul sistema SIDI, in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi preruolo ante 1988, con ritenuta in Conto entrata tesoro.

Così come previsto dalla C.M. prot. n. 50487 del 11/12/2019, già citata, al fine di provvedere alle attività propedeutiche allo scambio d'informazioni tra INPS e MIUR, si chiede alle SS.LL di inviare all'Ufficio scrivente entro il **30/01/2020** copia della domanda di pensione per tutto il personale interessato corredato dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di servizio prestato con nomina a tempo determinato e/o nomina annuale, con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro e Fondo Previdenza e Credito (**RA01**), già utili ex-se ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S. Tale dichiarazione deve riportare con esattezza l'eventuale decorrenza giuridica, la decorrenza economica dell'incarico, il servizio effettivamente prestato, l'effettiva retribuzione, le ore di insegnamento (specificando se cattedra o meno). A tal fine si precisa che dal **01/01/1988** per il servizio prestato, anche per le supplenze brevi, sono stati versati i contributi in Conto Entrata Tesoro (INPDAP)(**RA02**): **i predetti servizi sono utili solo ai fini pensionistici e non anche ai fini del T.F.S.** Per i docenti della scuola d'infanzia e primaria le dichiarazioni devono riportare i servizi analitici e non cumulativi per anno di servizio.

**Devono essere, altresì, dichiarati i periodi di part-time e/o eventuali periodi con**

**retribuzione assente. In tali ipotesi, la scuola allegherà i provvedimenti di concessione del part-time e/o delle assenze non retribuite;**

- 2) Stato di servizio o foglio matricolare militare;
- 3) Per il personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato dal 01/01/2000, è indispensabile acquisire il modello PA04 (ex modello 98.2 da richiedere all'ente di provenienza).
- 4) Eventuali provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 con decreto di ricostruzione carriera da dove si possa individuare la posizione stipendiale dell'interessato alla data delle menzionate istanze. Qualora le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di accredito figurativo per maternità o per periodi non retribuiti, siano state inviate all'INPS Gestione ex INPDAP, successivamente all'1° settembre 2000, si chiede di inviare a quest'Ufficio copia di tali richieste o eventuale provvedimento già adottato dall'INPS Gestione ex INPDAP;
- 5) Copia delibera di riscatto emessa dall'INPS ex INPDAP (o ex ENPAS) ai fini della liquidazione del TFS.

Si evidenzia la necessità di allegare i suindicati documenti anche alla domanda di pensione da presentare all'INPS attraverso i canali già elencati.

**Il personale che cessa dal servizio e ha diritto a maggiorazioni del servizio per particolari norme (es. beneficio art. 80 l. 388/2000) dovrà presentare in attività di servizio apposita istanza documentata.**

**Ove non ancora provveduto, le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere ad emettere il provvedimento di progressione economica e contrattuale fino alla data di cessazione.**

**REGIME SPERIMENTALE DONNA – Art. 1, comma 9 della l.243/2004 e D.L. 28 gennaio 2019 n. 4.**

È confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni maturati al 31 dicembre 2018 e di un'età pari o superiore a 58 anni maturati al dicembre 2018 per le lavoratrici dipendenti.

**TRASMISSIONE MODELLO TFR/1 – Personale della scuola a tempo indeterminato in regime di trattamento di fine rapporto ex DPCM 20/12/99 e s.m.i.**

Al riguardo si fa riferimento alla nota del MIUR prot. N. 19391 del 16/12/2014, relativamente alla stato giuridico e previdenziale del personale assunto in ruolo dopo il 2000, con la quale si chiarisce che la competenza dell'elaborazione del modello TFR/1 è demandata alle singole istituzioni scolastiche.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL e si porgono distinti saluti.

ALLEGATI:

D.M 1124 del 06/12/2019;  
C.M. prot. n. 50487 del 11/12/2019.

Il Dirigente  
Maria Aida Tatiana Episcopo